



CONFINDUSTRIA

Decreto Legge 14
agosto 2020 N.104,
(c.d. DL Agosto)

Misure in materia di
credito, finanza e
pagamenti

Settembre 2020



Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (c.d. “DL Agosto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 dello scorso 14 agosto, contiene, tra le altre, diverse misure in tema di credito, finanza e pagamenti.

Il provvedimento – il cui termine per la conversione in legge scade il 13 ottobre prossimo – è attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato, che sta per avviare la valutazione degli emendamenti presentati.

Di seguito si descrivono sinteticamente tali misure, mettendo in evidenza le valutazioni espresse da Confindustria in occasione dell’Audizione sul Decreto (<https://www.confindustria.it/home/policy/audizioni-parlamentari>).

Delle modifiche apportate in sede di conversione verrà data tempestiva comunicazione.

• **Proroga moratoria di legge per le PMI – Art. 65 e art. 77, comma 2**

Recependo in parte una proposta di Confindustria, è poi prevista la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria di legge per le PMI introdotta dal DL Cura Italia.

In dettaglio, la disposizione contenuta nell’articolo 65 prevede lo spostamento dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine di scadenza delle misure di sospensione previste dal DL Cura Italia (pagamento dei mutui a rimborso rateale; rimborso prestiti non rateali; aperture di credito a revoca e prestiti a fronte di anticipi su crediti).

Per le imprese che si sono già avvalse della moratoria è previsto un meccanismo automatico: in assenza di comunicazione dell’impresa, la sospensione è automaticamente prorogata. Va invece espressamente comunicata la rinuncia alla proroga.

Per le imprese che invece non si sono avvalse della moratoria, il termine ultimo per beneficiarne è spostato al 31 dicembre 2020 (con sospensioni fino al 31 gennaio 2021).

Al riguardo va però considerato che le flessibilità concesse dalle linee guida emanate dall’EBA lo scorso 2 aprile, in ragione dell’emergenza Covid-19, sul trattamento delle posizioni oggetto di moratoria di legge (come quella prevista dal DL Cura Italia) o anche pattizia purché applicata a una generalità di soggetti (come quella prevista nei due Addenda all’Accordo per il Credito 2019), sono valide solo per le moratorie deliberate entro il 30 settembre. Riguardo a tale aspetto, si evidenzia Confindustria sta chiedendo, anche insieme ad ABI, una proroga del suddetto termine fissato dall’EBA.

Al fine di fare chiarezza rispetto ad alcune interpretazioni circolate, si ricorda che le banche che deliberano la moratoria nei tempi indicati dall’EBA a una generalità di imprese beneficiarie:

- non hanno l’obbligo di riclassificare in automatico le esposizioni oggetto di moratoria come misure di tolleranza;
- non devono in alcun modo effettuare la valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente la moratoria;



- non possono cambiare le condizioni economiche del finanziamento se non nella misura strettamente necessaria alla copertura dei costi operativi collegati alla sospensione.

Resta fermo che la banca ha sempre l'onere di valutare se l'impresa sarà in grado di riprendere il regolare pagamento delle scadenze alla ripresa del piano di rimborso e, nel caso, classificare l'impresa in default.

Si mette inoltre in evidenza che, una volta concessa la moratoria entro il termine previsto dall'EBA (dunque il 30 settembre, salvo future proroghe), la flessibilità resta in vigore per tutta la durata della sospensione. Non vi sarà dunque nessuna riclassificazione automatica delle esposizioni oggetto di moratoria da parte delle banche il prossimo 1° ottobre.

In coerenza con la proroga della moratoria, viene inoltre spostato, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d'Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.

Per le imprese del comparto turistico, l'articolo 77 del Decreto proroga la predetta scadenza del 30 settembre al 31 marzo 2021. Di conseguenza, la dotazione della sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI dedicata alla misura è incrementata di ulteriori 8,4 milioni per il 2021. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

• **Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI – Art. 64**

In linea con le richieste di Confindustria, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stata incrementata di 3,1 miliardi di euro per il 2023, di 2,635 miliardi per il 2024 e di 1,6 miliardi per il 2025. Le risorse sono destinate a coprire, in base al nuovo meccanismo introdotto dal DL Rilancio, le escussioni delle perdite stimate anno per anno. Si tratta di uno stanziamento pluriennale congruo per assicurare continuità all'azione del Fondo.

In relazione al Fondo di Garanzia, Confindustria ha segnalato la necessità di introdurre, durante l'iter di conversione in legge del provvedimento, disposizioni volte a rafforzare il ruolo del Fondo a supporto delle imprese. In particolare, occorre:

- prorogare le misure introdotte dal DL Liquidità (intervento comunque legato alla proroga del Temporary Framework);
- rendere strutturali l'aumento dell'importo massimo garantito a 5 milioni e l'estensione alle mid-cap
- consentire l'accesso a nuove garanzie anche alle imprese che si sono avvalse, in passato, di un prolungamento delle garanzie in essere per temporanea difficoltà;
- recepire il terzo emendamento al Temporary Framework, così da poter garantire, a determinate condizioni, anche le micro e piccole imprese entrate in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria anche prima del 31 dicembre 2019 (si veda il successivo paragrafo relativo all'articolo 62 del Decreto);



- ammettere alla garanzia del Fondo imprese che, anche prima del 31 dicembre 2019, hanno stipulato concordati con continuità aziendale, accordi di ristrutturazione o piani attestati alla sola condizione che, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

Inoltre, Confindustria ha segnalato la necessità di approntare misure per dare sollievo alle imprese costrette a ricorrere a un maggior indebitamento bancario per far fronte alla crisi, anche favorendone la rinegoziazione e l'allungamento degli affidamenti in essere, e consentire loro di programmare nuovi investimenti.

Anticipazioni per il pagamento dei debiti delle PA - Art. 55

In tema di Debiti della Pubblica Amministrazione (PA), il Decreto dispone l'estensione del termine per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai fabbisogni diversi da quelli sanitari previste dal DL Rilancio (art. 116).

In dettaglio, considerato che residuano ancora risorse rispetto a quelle destinate a tale intervento (12 miliardi complessivi), il Decreto consente alle PA che non abbiano già ottenuto anticipazioni potranno chiederle tra il 21 settembre e il 9 ottobre 2020. Le anticipazioni saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni delle banche.

Si tratta di una misura positiva, ma va sottolineato che il fenomeno dei ritardati pagamenti delle PA è ancora lontano dall'essere definitivamente superato e resta essenziale intervenire con interventi strutturali su due fronti.

Anzitutto, considerando che i ritardi sono in larga parte attribuibili a fattori organizzativi, occorre rafforzare la capacità amministrativa delle PA, in particolare attraverso: l'istituzione di team specializzati all'interno delle amministrazioni cui affidare il compito di coordinare le procedure dell'intero ciclo dei pagamenti; l'attribuzione a un unico soggetto all'interno di ciascuna PA della responsabilità di tutto il ciclo degli acquisti; la semplificazione delle norme che allungano, senza che ciò risponda a reali esigenze di verifica e controllo, i tempi di pagamento. Serve poi mettere a punto un meccanismo di compensazione "universale" che consenta alle imprese di compensare crediti commerciali verso qualsiasi articolazione della PA con tutti i debiti tributari e contributivi.

Rifinanziamento Voucher Temporary manager – Art. 60, comma 4

Il decreto rifinanzia i voucher per l'inserimento di Temporary Manager in azienda introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, con 50 milioni di euro per il 2021.

Tale rifinanziamento è esplicitamente dedicato al sostegno dei processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI. In proposito, Confindustria ha segnalato che andrebbe chiarito che il rifinanziamento riguarda anche l'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. In proposito si ricorda che in occasione del primo bando per la richiesta del voucher il 40% circa delle domande ha infatti riguardato proprio queste finalità.



- **Aiuti alle micro e piccole imprese in difficoltà – Art. 62**

Il DL modifica le disposizioni del DL Rilancio artt. da 53 a 64) - che hanno definito un regime quadro per la concessione da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio a concedere misure di aiuto nel rispetto dei limiti e condizioni indicate all'interno del Temporary Framework sugli aiuti di Stato della Commissione europea – al fine di recepire il terzo emendamento al TF.

Tale emendamento prevede la possibilità di concedere aiuti alle micro e piccole imprese in difficoltà già prima del 31 dicembre 2019 ai sensi della normativa comunitaria (articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014) purché rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

- i) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- ii) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure
- iii) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

L'articolo 62 del DL Agosto dà correttamente seguito alla modifica apportata al TF col terzo emendamento; si segnala peraltro che Confindustria ha proposto, anche durante la consultazione promossa dalla Commissione sul terzo emendamento al TF, che tale modifica riguardi tutte le imprese e non solo le micro e piccole.

Tuttavia, si tratta di un intervento circoscritto ai soli aiuti concessi da amministrazioni ed enti locali. Confindustria ha pertanto segnalato la necessità di chiarire a livello normativo che la stessa deroga è riferita anche a tutte le misure nazionali già operative e costruite nel rispetto dei limiti e delle condizioni del medesimo TF.

- **Interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno – Art. 64**

Il Decreto modifica il DL 142/2019 (Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento), che ha assegnato a Invitalia 900 milioni per la ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (risorse finalizzate a consentire a MCC di effettuare l'operazione di salvataggio delle Banca Popolare di Bari e promuovere ulteriori operazioni di mercato volte a razionalizzare il sistema bancario meridionale), prevedendo che tali risorse possano essere destinate anche a iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.

- **Rafforzamento patrimoniale delle società pubbliche – Art. 66**

Si prevede che, al fine di sostenere il rafforzamento patrimoniale delle società soggette al controllo dello Stato, con decreto del MEF, possa essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo



Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro in conto capitale per l'anno 2020. La norma dovrebbe consentire un nuovo intervento relativo a MPS.

- **Riassetto Gruppo SACE – Art. 67**

Il DL contiene una disposizione finalizzata al riassetto del Gruppo SACE, che si inserisce nel solco di quanto già previsto dall'articolo 3 del DL Liquidità e che andrà definito ai sensi di un accordo tra MEF e CDP e di un decreto MEF di concerto con il MAECI.

- **PIR – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine – Art. 68**

Il Decreto interviene in tema di PIR, innalzando a 300.000 euro il limite annuale dell'investimento agevolato e a 1,5 milioni l'importo complessivo.

- **Proroga modalità di svolgimento semplificate delle assemblee e sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi - Artt. 71 e 72**

Il DL proroga l'applicazione delle modalità organizzative semplificate di svolgimento delle assemblee, introdotte dal DL Cura Italia, per le SpA, società in accomandita per azioni, Srl, cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 31 agosto 2020 e, fino al 15 ottobre 2020, le disposizioni per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi introdotte dal DL Liquidità e dal DL Rilancio (inizialmente la scadenza era il termine dello stato di emergenza).

- **Rifinanziamento cashback – Art. 73**

Il Decreto interviene sulle disposizioni (ancora inattuate) della Legge di Bilancio 2020 che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, hanno previsto un rimborso in denaro alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi (cashback).

È previsto che il MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani disposizioni attuative per stabilire le condizioni e le modalità attuative della misura, inclusi i criteri per l'attribuzione del rimborso (anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti), gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini del rimborso. Alla misura vengono destinate risorse aggiuntive pari a 2,2 milioni di euro per il 2020 e a 1,75 miliardi di euro per il 2021 (che si aggiungono alle risorse già previste dalla Legge di bilancio 2020).

Si tratta di una misura condivisibile per le sue finalità di contrasto all'evasione il cui successo dipenderà, tuttavia, dalla capacità di definire regole attuative attente alle caratteristiche delle transazioni e dei singoli settori e da un efficace coordinamento con gli altri meccanismi antievasione (in primis la lotteria degli scontrini).



- **Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Art. 75, comma 4**

Il DL rafforza la disciplina del controllo sulle modifiche agli assetti proprietari dei gestori dei mercati regolamentati. In particolare, viene ampliato il ventaglio delle fattispecie di acquisizioni o cessioni di partecipazioni nel capitale del gestore a fronte delle quali deve attivarsi l'obbligo di comunicazione preventiva alla Consob, che può opporsi laddove venga messa a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. A quest'ultimo fine, la norma contenuta nel DL declina i criteri in base ai quali la Consob effettua tale valutazione, richiamando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione.

L'intervento è apparso significativo anche in relazione alle evoluzioni in corso in relazione agli assetti proprietari di Borsa Italiana. In generale, esso si inserisce in una linea più generale di rafforzamento e ampliamento dei poteri speciali attivabili dalle Autorità pubbliche a difesa di imprese considerate strategiche, come evidenzia l'indurimento della disciplina dei golden power nel Decreto Liquidità. In proposito, Confindustria ha sottolineato come, superata la fase acuta di emergenza, questi interventi andrebbero progressivamente riequilibrati e, in ogni caso, meglio temperati con la difesa della concorrenza e dell'efficienza del mercato.

- **Sospensione scadenza titoli di credito - Art. 76**

Il DL modifica la disposizione del DL Liquidità che sospendeva fino al 31 agosto 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito) emessi prima della data di entrata in vigore del DL Liquidità stesso, rafforzandone al contempo le tutele previste.

L'articolo 76 del DL Agosto prevede infatti una sospensione in chiave più generale dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, compreso ogni atto avente efficacia esecutiva, fino al 31 agosto 2020.

Riguardo agli assegni bancari, il Decreto dispone che gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al 31 agosto 2020. Non è invece sospeso il termine per la presentazione e l'incasso, tutelando in tal modo il creditore, nel caso in cui il debitore sia in grado di onorare il proprio debito.

Il Decreto infine prescrive che, nel caso in cui il debitore entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione (sessanta giorni dal 31 agosto 2020), effettui il pagamento dell'assegno, degli interessi e delle eventuali spese per il protesto, potrà godere del dimezzamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della sopra citata legge n. 386 del 1990.